



## COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

### Verbale di deliberazione n. 116 del 9 novembre 2023

**OGGETTO: Riconoscimento del Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL in esito all'istruttoria formulata sull'istanza di ammissione al passivo presentata dalla Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. . Fascicolo n. 50**

L'anno duemilaventitre, il giorno nove del mese di novembre, alle ore 9,30 e seguenti, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. in data 23/05/2019, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/00, con l'intervento dei Signori:

	<b>CARICA</b>	<b>PRESENTE</b>
Dott. Scalisi Giuseppe	Presidente	SI
Dott. La Rocca Vito Maurizio	Componente	SI
Dott. Liotta Raimondo	Componente	SI

giusto quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza dell'OSL, approvato con deliberazione n. 17 del 13 maggio 2022, la seduta si svolge in videoconferenza e si ha convenzionalmente per effettuata presso gli Uffici del Comune di Castelvetro, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Gambino Cinzia, nella qualità di segretario verbalizzante.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

#### PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 05 del 15 febbraio 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Castelvetro;
- con D.P.R. in data 23 maggio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della

gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 10 giugno 2019, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione n. 1 è avvenuto l'insediamento della Commissione Straordinaria di Liquidazione presso l'Ente;

**VISTA** l'istanza prodotta dal legale rappresentante della Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., assunta al protocollo di entrata n. **28269** del 12/08/2019 con quale lo stesso, ai sensi dell'art.254 comma 2 del d.lgs. 267/2000, ha richiesto l'ammissione alla massa passiva, quale creditore del Comune di Castelvetro (TP), per l'importo complessivo di euro 139.388,62 mancato pagamento in ordine al contratto n. 1773/95 del 18.12.1995 attinente la locazione di immobili ricadenti nell'ambito della ex Stazione di Selinunte, a partire dal dicembre 2014 sino al dicembre 2017, comprensivo degli interessi maturati;

#### **TENUTO CONTO:**

- che con nota prot. n. 39412 del 09/10/2019 e con sollecito prot. n. 47253 del 23/11/2020 questa Commissione ha richiesto di procedere alle verifiche ed alle attività istruttorie indicate al punto 6 del dispositivo della propria deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019 e fornire riscontro al fine di consentire l'istruttoria della richiesta in esame;
- che nel riscontro pervenuto dalla Direzione VIII con nota prot. n. 9407 del 4-03-2021 è stato dichiarato che agli atti dell'Ufficio non risulta nessun provvedimento di liquidazione;
- che con nota prot. n. 13696 del 06/03/2023 è stata formulata specifica richiesta ai sensi dell'art. 254 del TUEL al fine di ottenere dichiarazione di certezza, esigibilità e liquidabilità del credito, così da consentire la conclusione dell'istruttoria, rimasta priva di riscontro;
- che questa Commissione ha, pertanto, concluso la propria istruttoria sull'istanza di ammissione al passivo in oggetto, come indicato nella comunicazione di avvio del procedimento di non ammissibilità ex art. 7 L. n. 241/1990, prot. 27727 del 18/05/2023, sulla scorta della documentazione alla stessa allegata, cioè il contratto di locazione del 18.12.1995, della durata di anni sei decorrenti dal 19.12.1995 e scadenza il 18.12.2001 e n. 7 fatture aventi per oggetto rate semestrali di canone e quota di imposta di registro, nonché sul riscontro istruttorio fornito dal Responsabile della Direzione Servizi Finanziari con nota prot. 9407 del 4.03.2021 e **sull'attestazione negativa** derivante dal mancato riscontro alla richiesta ex 4° comma dell'art. 254 del TUEL formulata da questa Commissione con la nota prot. 13696 del 6.03.2023, infatti, l'ultimo periodo del citato comma 4° prevede che *"I responsabili dei servizi provvedono entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito"*;
- che la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. pur avendo ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di non ammissibilità sopra richiamata, trasmessa con nota prot. 27727 del 18/05/2023 recapitata a mezzo PEC e regolarmente consegnata come risulta dall'identificativo opec21004.20230518134446.72361.124.1.53@pec.aruba.it, non ha esercitato il proprio diritto (ex art. 10 della citata L. n. 241/1990): a) di prendere visione degli atti del procedimento; b) di presentare memorie scritte e documenti; che questo Organismo avrebbe avuto l'obbligo di valutare, come avvenuto regolarmente laddove il creditore sia intervenuto nel procedimento della delibazione di non ammissibilità;
- che, nonostante l'inerzia nell'esercizio dei diritti riconosciuti dalle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo nei casi di avvio degli stessi ad istanza di parte, inerzia derivante dall'omesso riscontro all'invito formulato da questa Commissione

con la già citata nota prot. 27727 del 18/05/2023, la Società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha presentato un ricorso ex art. 281 decies c.p.c., contro il Comune di Castelvetro e questa Commissione Straordinaria di liquidazione, innanzi al Tribunale di Marsala, R.P. 1258/2023, con prima udienza fissata per il 4.12.2013;

- **che, seppur ritenendo esente da vizi il procedimento concluso con la delibazione di non ammissibilità contenuto nella nota prot. 33551 del 19.06.2023**, a seguito della notificazione del ricorso presentato dal legale incaricato dalla predetta Società è stato avviato l'iter necessario a valutare se costituirsi in giudizio per resistere al ricorso, ovvero intervenire in autotutela in presenza di nuovi elementi e documenti, forniti per la prima volta alla conoscenza di questo Organismo con il ricorso medesimo, sufficienti a formulare una proposta transattiva, con o senza previo riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e);
- che, quindi, si è proceduto a richiedere al Responsabile dello Staff Avvocatura, con nota prot. 55082 del 17.10.2023, di acquisire gli atti istruttori depositati in allegato al ricorso ed elencati in calce allo stesso con i numeri progressivi da 5 a 10, in quanto non già trasmessi, né in alcun modo richiamati nell'istanza di ammissione al passivo e che, nonostante l'avvio del procedimento (effettuato ex art. 7 L. n. 241/1990) la Società istante non ha prodotto a questa Commissione: 5) nota disdetta locazione del 27.11.2000; 6) deliberazione di G.M. n.64 del 01.03.2002 rinnovo contrattuale; 7) nota risoluzione contrattuale del 12.06.2014; 8) verbale di ripresa in consegna -mancata- del 31.07.2014; 9) corrispondenza tra le parti; 10) nota RFI del 17.10.2022;
- che, solo a seguito dell'acquisizione della documentazione allegata al ricorso, prontamente trasmessa dallo Staff Avvocatura con la nota prot. 55494 del 18.10.2023, è stato avviato un nuovo iter istruttorio con la formulazione da parte di questa Commissione ai Responsabili delle Direzioni competenti per materia di una nuova richiesta di attestazione ex art. 254, 4° c. del D. L.gs. n. 267/2000 ovvero, laddove ricorra il caso, di una relazione dettagliata ai fini dell'adozione della deliberazione di Debito Fuori Bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e), in quanto, ai sensi dell'art. 191 TUEL, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio, nonché l'attestazione della relativa copertura finanziaria, dando atto che nel caso specifico la discrezionalità nel riconoscimento (**an: data l'assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata; quantum: in mancanza di titolo per la determinazione del canone di l'occupazione**) è maggiore, posto che – a norma dell'art. 194, comma 1, lett. e) – si deve procedere alla riconduzione del debito al sistema del bilancio *“nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”*, giusta nota prot. 55830 del 19.10.2023;
- che in riscontro alla predetta richiesta di attestazione ex 4° c. dell'art. 254 del TUEL il Responsabile della Direzione I, con prot. 57554 del 25.10.2023 ha dichiarato che le somme oggetto dell'istanza di ammissione al passivo non possono considerarsi debiti certi, liquidi ed esigibili, ma rientrano nella fattispecie dei debiti fuori bilancio ed art. 194, 1° c., lettera e) in quanto, pur in assenza di formali atti di proroga del contratto di locazione l'Amministrazione comunale ha continuato ad utilizzare il bene oggetto del contratto (scaduto il 18.12.2001), secondo la destinazione impressa nel medesimo contratto, nonché per allocarvi il mercatino rionale, con conseguente arricchimento per il Comune, ciò in merito all'an del riconoscimento del debito fuori bilancio, mentre per il quantum viene fatto

generico rinvio al “*prezzo di mercato*” senza una esatta quantificazione dello stesso e, nel caso in cui questo sia superiore al canone originariamente pattuito, al minore importo parametrato a quello convenzionalmente fissato tra le parti;

- che il contenuto della nota prot. 57554 del 25.10.2023 del Responsabile della Direzione I ha reso necessario precisare, da parte di questa Commissione che, oltre a essere stata esclusa la possibilità di fornire l’attestazione ex art. 254, 4° c. del D. L.gs. n. 267/2000, non risultavano forniti elementi essenziali ai fini dell’adozione della deliberazione di Debito Fuori Bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e), evidenziando che con la citata nota prot. 55830/2023 era stato espressamente indicato da questa Commissione che nel caso di riconoscimento del debito fuori bilancio, in assenza dell’attestazione della copertura finanziaria, la discrezionalità nel riconoscimento richiede una adeguata motivazione sull’an ed in particolare **sul quantum** del debito “*nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza*”, giusta nota prot. 57601 del 26.10.2023;
- che anche il Responsabile della Direzione VII, con nota prot. 57814 del 26.10.2023, ha riscontrato la richiesta di questa Commissione formulata con la citata nota 55830/2023 senza fornire l’attestazione ex 4° c. dell’art. 254 del TUEL, ha richiamato l’elenco dei residui passivi al 31.12.2017 tra i quali risultano iscritti impegni di spesa per complessivi euro 73.000,00 per l’occupazione dell’immobile al codice 01.11.1.103, confermando la mancanza di provvedimenti legittimanti la prosecuzione della locazione dell’immobile in questione, seppur integrando le indicazioni già fornite dal Responsabile della Direzione I sull’utilità nell’utilizzazione dello stesso per l’espletamento di pubbliche funzioni pubbliche e servizi di competenza, mentre ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ha dichiarato congrue le somme richieste dalla Società con l’istanza di ammissione al passivo in parola, precisando che tali somme non risultano, nemmeno parzialmente, liquidate e pagate e non risultano prescritte, ad esclusione dell’importo di euro 3,50 di cui al documento indicato a pagina 2 dell’istanza di ammissione col n. 3500030392;
- che le valutazioni sulla congruità delle somme da riconoscere a titolo di indennizzo per l’utilizzazione dell’immobile di proprietà della Società creditrice, formulate dal Responsabile della Direzione VII con la nota appena richiamata, sono state fatte proprie anche dal Responsabile della Direzione I con la nota prot. 58336 del 30.10.2023
- che, sempre al fine di concludere l’istruttoria necessaria a valutare se costituirsi in giudizio per resistere al ricorso di cui sopra, ovvero intervenire in autotutela, se in presenza di elementi sufficienti a formulare una proposta transattiva, con o senza previo riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1, lett. e), è stato richiesto ai Responsabili delle Direzioni I e VII di fornire una dichiarazione di conformità tra le ragioni dell’impegno e la codifica di bilancio, nonché gli estremi dei provvedimenti (uno per 2014 e l’altro per il 2015) sulla scorta dei quali sono stati assunti gli impegni di spesa, in quanto nelle due note sopra citate i medesimi hanno concordemente dichiarato la mancanza di provvedimenti autorizzativi la prosecuzione della locazione, circostanza che rileva ai sensi di quanto prescritto dall’art. 183, 2° c. lettera c) del D. L.gs. n. 267/2000, giusta nota prot. 59094 del 3.11.2023;
- che a tale ultima richiesta di questa Commissione è stato dato riscontro con nota prot. 59440 del 6.11.2023 dal Responsabile della Direzione I che ha attestato, in merito al **quantum** dell’indennità per l’utilizzo del bene in parola, che lo stesso è stato effettuato

parametrandolo al canone di locazione contrattualmente pattuito, richiamando in merito gli arresti giurisprudenziali contenuti nelle Sentenze delle Sezioni Riunite della Corte di Cassazione n. 33645/22 e 33659/22;

- che, sempre in riscontro alla richiesta di questa Commissione prot. 59094/2023, il Responsabile della Direzione VII ha reso la dichiarazione di pertinenza tra gli impegni e la tipologia di spesa con residui al predetto codice 01.11.1.103, ha inoltre dichiarato che per l'assunzione degli impegni gli stessi non risultano supportati da provvedimenti amministrativi, ma che sono stati registrati nelle scritture contabili nel rispetto del principio di prudenza, giusta nota prot. 59649 del 6.11.2023.
- che, sulla scorta di quanto premesso questa Commissione ha concluso la propria nuova istruttoria, addivenendo alla necessità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, preordinato alla formulazione di una proposta transattiva al creditore istante, in quanto le attestazioni rese dal Responsabile della Direzione VII in merito alle modalità di iscrizione degli impegni e di mantenimento dei residui passivi sulle scritture contabili del Comune, oltre ad essere parziali in quanto relative ai soli esercizi 2014 e 2015, **non possono essere condivise**, in ragione dell'evidente mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 183, tempo per tempo vigente, del D. L.gs. n. 267/2000, nonché del Regolamento di Contabilità del medesimo Ente, come comunicato con nota prot. 59952 dell'8.11.2023;
- che questa Commissione, preso atto della fattispecie del credito vantato, relativo all'utilizzazione di bene immobile in modalità extracontrattuale, ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, 1° c, lettera e) prende atto di quanto dichiarato in merito all'an ed al quantum del debito medesimo da parte dei responsabili delle Direzioni I e VII nella corrispondenza sopra richiamata e che deve intendersi parte integrante e sostanziale della presente proposta anche se non materialmente allegata alla stessa;
- che, infatti, con la predetta nota prot. 59952 dell'8.11.2023, questa Commissione ha dato notizia di avere proceduto alla revoca del procedimento di delibazione di non ammissibilità dell'istanza in parola, in ragione dei sopravvenuti elementi accertativi di pubblico interesse forniti dai Responsabili delle Direzioni I e VII, sulla scorta di elementi documentali non prima acquisiti agli atti della gestione liquidatoria, con conseguente mutamento della situazione di fatto;

**PRESO ATTO** di quanto deliberato dalla Commissione con atto n. 11 del 24/09/2021 in ordine al riconoscimento di eventuali debiti fuori bilancio, sulla scorta degli apporti giurisdizionali e dei pareri fin qui resi dalla Corte dei Conti (in ultimo Deliberazione n. 64/2021/PAR della SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA) con i quali è stata definita *“la competenza dell'OSL al riconoscimento dei debiti fuori bilancio rivenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato con riguardo a tutte le fattispecie dei cui all'art. 194 del TUEL”*, ove “riconoscimento” va inteso in senso a tecnico, infatti, diversamente opinando si realizzerebbe una duplicazione di funzioni e o di attività, contraria alle esigenze di celerità e certezza delle risultanze proprie della procedura di liquidazione;

#### **TENUTO CONTO:**

- che, sulla scorta dell'istruttoria condotta, questa Commissione ha accertato che il credito vantato alla data del 31 dicembre 2017 nei confronti del Comune di Castelvetro, è di complessivi euro **138.651,59**, mentre l'importo degli interessi non può essere riconosciuto sulla base di quanto previsto dall'art. 248 del TUEL;

- che emerge una fattispecie creditoria per la quale è necessario riconoscere il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. e) del TUEL;

**CONSIDERATO**, altresì, che, sulla base delle percentuali previste dall'art. 258, comma 3, del TUEL fissate con la richiamata deliberazione della Commissione n. 11 del 24/09/2021, è possibile definire transattivamente le pretese del creditore così come indicato nella tabella che segue:

FATTURA	ANNO	IMPORTO	% IVA	IMPONIBILE	IVA	%	LORDO TRANSAZI ONE	% IVA	SPLIT	NETTO TRANSAZI ONE	IVA
3500030392	2007	3,50		<b>NON AMMISSIBILE</b>							
8201010324	2014	11.323,20	0,22	9.281,31	2.041,89	50%	5.661,60	0,22	NO	5.661,60	0,00
8201004985	2015	24.508,96	0,22	20.089,31	4.419,65	50%	12.254,48	0,22	SI	10.044,66	2.209,82
	2015	203,00	0,00	203,00	0,00	50%	101,50	0,00	NO	101,50	0,00
8201009434	2015	24.508,96	0,22	20.089,31	4.419,65	50%	12.254,48	0,22	SI	10.044,66	2.209,82
8201004163	2016	24.508,96	0,22	20.089,31	4.419,65	40%	9.803,58	0,22	SI	8.035,72	1.767,86
	2016	203,00	0,00	203,00	0,00	40%	81,20	0,00	NO	81,20	0,00
8201009072	2016	24.508,96	0,22	20.089,31	4.419,65	40%	9.803,58	0,22	SI	8.035,72	1.767,86
8201003456	2017	24.508,96	0,22	20.089,31	4.419,65	40%	9.803,58	0,22	SI	8.035,72	1.767,86
	2017	203,00	0,00	203,00	0,00	40%	81,20	0,00	NO	81,20	0,00
8201007645	2017	4.174,60	0,22	3.421,80	752,80	40%	1.669,84	0,22	SI	1.368,72	301,12
<b>Totale</b>		<b>138.655,10</b>		<b>113.758,66</b>	<b>24.892,93</b>		<b>61.515,05</b>			<b>51.490,70</b>	<b>10.024,35</b>

**RITENUTO**, pertanto, riconoscere il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL per l'importo complessivo di euro **138.651,59** per come dettagliatamente indicato nella tabella sopra riportata;

**DATO ATTO** che, l'accettazione della proposta transattiva comporta la rinuncia espressa ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori;

Per le sopra esposte motivazioni e considerazioni, con votazione unanime

### **DELIBERA**

- 1) **PRENDERE ATTO** dell'esito dell'istruttoria formulata sull'istanza presentata dalla Società rete Ferroviaria Italiana S.p.A., assunta al protocollo di entrata n. **28269** del 12/08/2019 per la quale questa Commissione ha definito una proposta transattiva pari ad euro **61.515,05 di cui euro 10.024,35 per IVA da pagare direttamente all'Erario**;
- 2) **RICONOSCERE** il Debito Fuori Bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL per l'importo complessivo di euro **138.651,59** per come dettagliatamente indicato nella tabella riportata in premessa;

- 3) **DATO ATTO** che, l'accettazione della proposta transattiva comporta la rinuncia espressa ad ogni altra pretesa, nonché a tutte le azioni giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente intraprese o da intraprendere per ottenere il pagamento del credito vantato, inclusi interessi e oneri accessori;
- 4) **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Castelvetro per tutti gli adempimenti consequenziali ed in particolare:
  - al Sindaco;
  - al Segretario Generale per l'invio alla Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia della Corte dei Conti;
  - Alla Direzione Servizi Finanziari;
  - alla Direzione Servizi Generali del Comune per l'inserimento in elenco nell'Home page del sito web istituzionale del Comune al link "Commissione Straordinaria di liquidazione";
- 5) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 378/1993;

### **La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

F.to dott. Scalisi Giuseppe

F.to dott. La Rocca Vito Maurizio

F.to dott. Liotta Raimondo

Il Segretario Generale  
F.to Avv. Cinzia Gambino